CAMERA DEI DEPUTATI N. 4803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato d'AMATO LUIGI

Presentata il 7 maggio 1990

Nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell'INPS

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Presentiamo la proposta di legge per modificare la composizione del consiglio di amministrazione dell'INPS, nel quale incredibilmente non sono rappresentati i pensionati. È estremamente significativo che l'INPS – il cui principale compito è quello di liquidare le pensioni – sia amministrato dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, senza che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di inserire negli organi direttivi dell'ente di previdenza la categoria che più delle altre recita il ruolo primario: quella dei pensionati.

La politica amministrativa legata alle pensioni vede quindi estranei i pensionati ed esaltata invece la rappresentanza dei lavoratori e delle aziende. Tutto ciò non è senza significato: è la dimostrazione palpabile del ruolo secondario forzosamente assegnato ai pensionati, sia nella fase creativa della politica previdenziale che in quella inerente alla gestione delle pensioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale da un po' di tempo sta « fustigando » i sindacati confederali, invitandoli ad uscire dall'INPS, ente che andrebbe affidato a *managers*. Ciò perché lo sfascio dell'ente di previdenza è addebitabile in primo luogo ai sindacalisti, caso mai capaci di proclamare uno sciopero, ma inadatti – anche per mancanza della relativa cultura – a gestire la cosa pubblica.

Non vogliamo entrare nella polemica che, per quanto ci riguarda, non colpisce nel segno ed è una rozza dimostrazione di una guerra intestina tra politica e sindacato, che in ogni caso non è rivolta a

tutelare in modo migliore i diritti dei pensionati.

È una lotta di Palazzo ben lontana dagli interessi della terza età, dei diseredati, degli invalidi, dei disoccupati, della famiglia.

C'è un solo modo per tentare di evitare il tracollo dell'INPS ed è quello di affidarne le sorti non agli esaltati *managers* (caso mai scelti tra quelli che portano alla rovina le aziende pubbliche!) ma ai protagonisti assoluti della sicurezza sociale: i pensionati.

L'attuale consiglio di amministrazione – il cui organigramma è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1989 – registra la presenza di ben ventuno sindacalisti (compreso il presidente) dei lavoratori dipendenti, quattro dei lavoratori autonomi, nove dei datori di lavoro, oltre ai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica e al presidente dell'Inail. Sono 39 membri che non rappresentano i pensionati.

Ecco allora che una diversa composizione del citato organo perde le caratteristiche di una bassa operazione di sottobosco partitico per acquistare una rilevante valenza politica, che può finalmente indirizzare nel modo giusto la politica pensionistica del Paese.

Riteniamo che sia possibile in primo luogo sfoltire il pletorico « parlamentino INPS » e portare i membri a 30 unità complessive; in secondo luogo inserire, in parziale sostituzione, i rappresentanti dei pensionati.

La nuova composizione del consiglio di amministrazione dovrebbe essere di 30 membri, di cui quattordici rappresentanti dei pensionati, ivi compresa la carica presidenziale, tredici rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e, infine, il presidente dell'Inail.

La rappresentanza dei pensionati dovrebbe essere assegnata – con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito quello del tesoro – esclusivamente agli organismi rappresentativi dei pensionati, diversi dalle federazioni dei pensionati facenti capo a Cgil, Cisl, Uil e Cisnal.

Se così non fosse nel consiglio sarebbero in pratica riproposte le medesime persone o comunque la stessa rappresentatività sindacale, che finora non ha dato buona prova di sé.

A tale scopo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dovrebbe operare un censimento degli organismi liberamente costituiti presso notaio dai pensionati al di fuori delle canalizzazioni sindacali, ed assegnare la rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione sulla base del numero degli iscritti e della effettiva presenza sul territorio, scartando quindi quelle associazioni che hanno scarso seguito e che in pratica rappresentano solo se stesse.

È essenziale che la maggioranza dei membri sia riconosciuta agli organismi dei pensionati, perché, se si volesse percorrere la via più semplice di affidare ad essi uno o due posti, non si realizzerebbero gli scopi per i quali viene formulata la presente proposta di legge.

È pertanto speculare alla proposta la necessità di dare la presidenza, e quindi la rappresentanza legale, dell'ente ad un pensionato, quale tangibile segno di una realistica volontà di cambiare l'attuale gestione dell'Inps, condotta all'insegna della approssimazione ed in ogni caso « contro » i pensionati, stante i continui ritardi con cui vengono liquidate le prestazioni ed i mancati controlli sull'operato delle aziende, alle quali è stata concessa la libertà di evadere i contributi.

La presidenza verrebbe affidata alla persona indicata dal libero organismo dei pensionati risultato più rappresentativo rispetto agli altri in termini di numero di iscritti e di ramificata presenza nelle varie regioni d'Italia. La presidenza, in alternativa, può essere assegnata a persona iscritta ad uno dei citati organismi riconosciuta di particolari capacità professionali e culturali.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge non miriamo a concludere una operazione di piccolo cabotaggio e a far assegnare posti di potere a chi ne è ora escluso, ma vogliamo far compiere al Paese un decisivo salto di qualità in occasione della prossima fusione dell'Europa.

Non siamo animati da spirito di rivincita nei confronti di questo o quel personaggio, ma crediamo fermamente che il nostro sistema di sicurezza sociale debba uscire dalle attuali secche ed avere uno sviluppo sano e razionale, nel quale deve trovare albergo non la pensione d'annata (che tanti danni, anche morali, sta provocando nei pensionati) ma un preciso meccanismo con cui attribuire a ciascuno il suo e sostenere le classi meno abbienti.

È da esserne certi: se fin dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 i pensionati fossero stati ammessi a sedere nel consiglio di amministrazione, l'INPS starebbe sicuramente meglio e tutta la politica previdenziale italiana ne avrebbe guadagnato.

Per rendere ancora più tangibile il segno del cambiamento con la proposta vengono introdotte « sanzioni pecuniarie » nei confronti dell'INPS nel caso in cui non vengano liquidate le pensioni entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. In tal modo vogliamo far cessare lo scandalo dei vergognosi ritardi con cui si liquidano le pensioni, ivi comprese quelle di invalidità.

ALLEGATO 1.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INPS

Attuale composizione
(decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1989)

Presidente INPS	1
Lavoratori dipendenti	20
Lavoratori autonomi	4
Datori di lavoro	9
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	1
Ministero del tesoro	1
Ministero del bilancio e della programmazione economica	1
Ufficio per la funzione pubblica	1
Presidente Inail	1
	39

Rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Cgil	8
Cisl	6 (più il Presidente)
Uil	4
Cisnal	1
Cidà	1

ALLEGATO 2

BILANCIO INPS 1990

Sono previste:

entrate per 213.789 miliardi
uscite per 219.025 miliardi
disavanzo 6.373 miliardi

Le spese per gli organi di amministrazione sono di 11 miliardi 722 milioni, come è analiticamente indicato dal seguente prospetto tratto dai bilanci approvati dal consiglio di amministrazione per l'anno 1990.

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'INPS PER L'ANNO 1990
(in migliaia di lire)

Capitolo		Residui presunti alla fine dell'anno precedente	Previsioni originarie e varianti già deliberate	Previsioni di competenza per l'anno cui si riferisce il presente bilancio			Previsione di cassa per l'anno cui si riferisce il presente bilancio
Codice	Denominazione			Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Disavanzo di amministrazione	0	718.905.445	3.587.448.575	0	4.306.354.020	0
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	Categoria 1ª - *Spese per gli Organi dell'Ente*						
1 01 01	Compensi fissi alla Presidenza	0	192.800	307.200	0	500.000	500.000
1 01 02	Compensi fissi ai componenti gli Organi Collegiali di amministrazione (Consiglio di amministrazione e Comitato esecutivo)	0	182.000	7.000	0	189.000	189.000
1 01 03	Compensi fissi ai componenti i Collegi dei Sindaci	0	520.000	430.000	0	950.000	950.000
1 01 04	Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio alla Presidenza	6.050	70.000	3.000	0	73.000	70.000
1 01 05	Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti gli Organi Collegiali di Amministrazione (Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo, Comitati regionali e Comitati provinciali)	806.195	9.672.000	237.000	0	9.909.000	10.124.000
1 01 06	Medaglie di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti i Collegi dei Sindaci	8.433	97.000	4.000	0	101.000	97.000

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Composizione del consiglio di amministrazione).

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sostituito dall'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da tredici rappresentanti dei pensionati, tredici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, dal presidente dell'Inail e da due funzionari dell'amministrazione dello Stato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

2. I rappresentanti dei pensionati sono designati dagli organismi rappresentativi dei pensionati, diversi dalle federazioni dei pensionati facenti capo a Cgil, Cisl, Uil e Cisnal, sulla base del numero degli iscritti e della effettiva presenza sul territorio, rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nel numero di cinque, dei lavoratori autonomi, nel numero di tre, dei datori di lavoro, nel numero di tre, sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro ».

ART. 2.

(Il presidente).

1. Il presidente dell'Istituto è designato dagli organismi rappresentativi dei pensionati, diversi dalle federazioni dei pensionati facenti capo a Cgil, Cisl, Uil e Cisnal ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente dell'Istituto è scelto a maggioranza dei voti espressi dai rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, degli organismi indicati nel comma 1.

ART. 3.

(I vice presidenti).

1. Il presidente è coadiuvato da tre vice presidenti, eletti dal consiglio di amministrazione sulla base delle proposte formulate dai membri prescelti, rispettivamente, dagli organismi sindacali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro.

2. In caso di assenza o impedimento o quando la carica si sia comunque resa vacante, il presidente è sostituito dal vice presidente eletto dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

ART. 4.

(Termine per la liquidazione delle pensioni).

1. L'INPS deve liquidare le pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, ai superstiti, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

2. Ove il termine non sia rispettato è dovuta al pensionato – a partire dalla decorrenza della pensione e fino al sessantesimo giorno dalla data di presenta-

zione della domanda – la pensione provvisoria pari a quella spettante sulla base della anzianità contributiva massima.

3. All'atto della liquidazione della pensione definitiva – da definire entro il sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda – sono irripetibili le maggiori somme pagate al pensionato rispetto al dovuto.

4. Ove la pensione definitiva non venga liquidata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, la pensione viene definitivamente maggiorata di una quota pari al 10 per cento dell'importo effettivamente spettante.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con apposito decreto le modalità di rilevazione delle responsabilità degli uffici relativamente ai ritardi nella liquidazione delle pensioni, indicando le connesse sanzioni disciplinari cui sono soggetti i funzionari responsabili.

ART. 5.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore è sciolto l'attuale consiglio di amministrazione dell'INPS ed entro i successivi 60 giorni è eletto il nuovo consiglio di amministrazione secondo i criteri indicati nella presente legge.